

Civile Sent. Sez. 5 Num. 22531 Anno 2026
Presidente: NAPOLITANO LUCIO
Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO
Data pubblicazione: 01/07/2026



SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 27935/2020 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale
Dello Stato

-ricorrente-

contro

Unicredit S.p.A., con l'avvocato Vittorio Giordano

-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria
n. 134/2020 depositata il 30/01/2020;

sul ricorso iscritto al n. 27976/2020 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale
Dello Stato

-ricorrente-

contro

Unicredit S.p.A., con l'avvocato Vittorio Giordano

-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria
n. 135/2020 depositata il 30/01/2020;

sul ricorso iscritto al n. 27978/2020 R.G. proposto da:

Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato

-ricorrente-

contro

Unicredit S.p.A., con l'avvocato Vittorio Giordano

-controricorrente e ricorrente incidentale-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 133/2020 depositata il 30/01/2020;

sul ricorso iscritto al n. 12166/2024 R.G. proposto da:

Unicredit S.p.a., con gli avvocati Vittorio Giordano e Andrea Merolle

-ricorrente-

contro

Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Liguria n. 788/2023 depositata il 30/11/2023.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/05/2026 dal Consigliere Gian Paolo Macagno.

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che: in relazione ai ricorsi R.G. nn. 27935/2020, 27976/2020, 27978/2020 ha chiesto rigettarsi il ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato; in relazione al ricorso R.G. n. 12166/2024 ha chiesto accogliersi il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi.

Udito l'Avvocato dello Stato Alfonso Peluso per l'Agenzia delle entrate che, in relazione ai ricorsi R.G. nn. 27935/2020, 27976/2020, 27978/2020 ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale; in relazione al ricorso R.G. n. 12166/2024 ne ha chiesto il rigetto.

Udito l'avv. Vittorio Giordano per Unicredit S.p.A. che, in relazione ai ricorsi R.G. nn. 27935/2020, 27976/2020, 27978/2020, ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale; in relazione al ricorso R.G. n. 12166/2024 ne ha chiesto l'accoglimento.

FATTI DI CAUSA

1. Come si apprende dagli atti, UniCredit S.p.A. (di seguito, per brevità, anche la "Banca") ha presentato: i) in data 30 ottobre 2001, la dichiarazione dei redditi ed IRAP per il periodo d'imposta 2000 e la successiva dichiarazione integrativa in data 18 febbraio 2002 su modello c.d. Unico2001, esponendo un credito IRPEG per l'importo di euro 6.088.361,64, di cui ha chiesto il rimborso con la medesima dichiarazione; ii) il 29 ottobre 2002, la dichiarazione dei redditi ed IRAP per il periodo di imposta 2001 su modello c.d. Unico2002, esponendo un'eccedenza di acconti versati a titolo di IRAP per l'importo di euro 3.227.383,00 e un credito IRPEG per l'importo di euro 20.474,00, di cui ha chiesto il rimborso con la medesima dichiarazione.

2. Con atto del 7 maggio 2009, stipulato avanti il notaio Martin di Parigi, depositato in Italia il giorno 8 maggio 2009 con atto a rogito notaio Amato, rep. n. 30812, rogito n. 9159, UniCredit S.p.A. (in qualità di Cedente) ha ceduto a Société Générale S.A. – stabile organizzazione in Italia (in qualità di Cessionaria) i suddetti crediti di imposta (unitamente ad altri per cui non è qui controversia).

2.1. Segnatamente, la clausola 3 di tale contratto prevedeva espressamente che "a seguito della cessione dei Crediti ai sensi del presente Atto, ogni pagamento in linea capitale ed interessi sarà effettuato dall'Amministrazione finanziaria direttamente a favore della Cessionaria sul conto SG" mentre la clausola 5.1. stabiliva che "la Cessionaria conferisce mandato esclusivo alla Cedente, ai sensi dell'art. 1723, comma 2, del codice civile per compiere qualsiasi attività di

gestione e recupero dei crediti", fermo restando "il diritto della Cessionaria di ricevere i pagamenti relativi ai Crediti sul Conto SG", e che "le eventuali attività di riscossione condotte dal Cedente in relazione ai Crediti saranno svolte dal Cedente a proprie spese...".

2.2. Il 12 maggio 2009 UniCredit, agendo in detta qualità di mandataria del titolare dei crediti ceduti, ha quindi notificato, ai sensi dell'art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, l'atto di cessione dei crediti di imposta sopra indicati all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Genova 1 e all'allora concessionaria della riscossione Equitalia Polis S.p.A.

3. Successivamente, la predetta cessione si è risolta per il verificarsi di condizione risolutiva espressa e le parti si sono date atto di tale evento con scrittura privata del 20 dicembre 2011, la cui sottoscrizione è stata autenticata dal Notaio Guarino di Milano.

3.1. La medesima scrittura privata è stata notificata all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova - Ufficio Territoriale di Genova 1 (di seguito, anche "l'Ufficio") in data 24 gennaio 2012 (all. 4 al ricorso in primo grado) ai sensi, sempre, dell'art. 69 del R.d. 18 novembre 1923, n. 2440.

4. L'11 giugno 2013, UniCredit, non avendo ricevuto il rimborso già richiesto e di cui era tornata titolare, ha presentato istanze di sollecito all'Ufficio.

5. L'Agenzia delle entrate ha opposto diniego espresso alle istanze di rimborso con provvedimenti recanti: i) n. prot. 2013/145663, notificato il 20 agosto 2013, per quanto riguarda la richiesta di rimborso del credito IRPEG per l'importo di euro 6.088.361,64; ii) n. prot. 2013/145651, notificato il 20 agosto 2013, per quanto riguarda la richiesta di rimborso del credito IRAP per l'importo di euro 3.227.383,00; iii) n. prot. 2013/137829, notificato il 20 agosto 2013, per quanto riguarda la richiesta di rimborso del credito IRPEG per l'importo di euro 20.474,00.

5.1. In particolare, l'Ufficio ha motivato il suo rifiuto sulla base della considerazione che le richieste di rimborso si sarebbero prescritte giacché il diritto al rimborso sorge successivamente al 1° maggio dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione e, di conseguenza, tale termine sarebbe spirato per tutti e tre i crediti in oggetto alla data del 1° maggio 2013.

6. Avverso i predetti provvedimenti, UniCredit ha presentato tre distinti ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova obiettando, in particolare, che il decorso della prescrizione del diritto al rimborso è stato interrotto per effetto della notificazione tanto dell'atto di cessione del 7 maggio 2009, quanto dell'atto di avvenuta risoluzione di tale cessione del 20 dicembre 2011, trattandosi in entrambi i casi di atti recanti la costituzione in mora dell'Ufficio e la diffida a provvedere al pagamento delle somme richieste.

6.1. La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha respinto i ricorsi introduttivi, rispettivamente, con le sentenze n. 458/14/15, n. 456/14/15 e n. 457/14/15, tutte depositate il 3 marzo 2015.

7. UniCredit S.p.A. ha quindi proposto tre distinti appelli alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, censurando le sentenze di primo grado con censure tra loro coincidenti, affermando che il decorso della prescrizione del diritto al rimborso era stato interrotto per effetto della notificazione tanto dell'atto di cessione del 7 maggio 2009, quanto dell'atto di avvenuta risoluzione di tale cessione del 20 dicembre 2011, manifestando entrambi – per le peculiari modalità con cui sono stati redatti e formati dalle parti – i connotati dell'atto di costituzione in mora previsto dall'art. 2943 c.c. e, cioè: (i) l'esplicitazione della pretesa e l'indicazione del soggetto obbligato, (ii) l'intimazione di pagamento, (iii) la richiesta scritta e (iv) la notificazione al debitore.

L'Ufficio si è costituito in giudizio sostenendo la correttezza del diniego.

7.1. La Commissione tributaria regionale della Liguria ha accolto gli appelli di UniCredit, rispettivamente, con le sentenze n. 134/2020, n. 133/2020, n. 135/2020, tutte depositate il 30 gennaio 2020 e sorrette da motivazioni coincidenti. In particolare, la CTR, pur non ritenendo la cessione del credito un atto avente contenuto di costituzione in mora, e dunque non idoneo ad interrompere la prescrizione, ha ravvisato tuttavia tale natura nella successiva comunicazione avente ad oggetto la risoluzione del contratto di cessione del credito.

8. Le tre sentenze sopra indicate sono state impugnate per cassazione dall'Agenzia delle Entrate, con identici ricorsi sorretti da tre motivi, iscritti ai numeri di ruolo 27935/2020, 27978/2020 e 27976/2020.

8.1. In tutti i giudizi la società contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato sorretto da unico motivo.

8.2. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, ha depositato in tutti i giudizi requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

8.3. Successivamente, la società contribuente ha depositato istanza di riunione del presente ricorso ai ricorsi nn. R.G. 27976/2020, 27978/2020 e 12166/2024.

9. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato le tre decisioni di secondo grado anche tramite altrettanti ricorsi per revocazione ex artt. 395 n. 4 c.p.c. e 64 d.lgs. n. 546/92.

9.1. Ha dedotto, in particolare, l'Amministrazione, che il Collegio d'appello aveva errato laddove, ritenendo che anche la comunicazione di avvenuta risoluzione dell'atto di cessione fosse stata redatta da UniCredit S.p.A., ne aveva fatto conseguire che l'estrinsecazione della volontà di veder soddisfatto il proprio credito potesse essere contenuta in quella missiva, la cui natura meramente informativa sarebbe stata esclusa in

ragione dell'indicazione, per i futuri pagamenti, del conto corrente bancario intestato a Unicredit stessa. Osservava che, in atti, emergeva come la missiva contenente la risoluzione del contratto fosse stata redatta unilateralmente da Société Générale, sicché l'affermazione in sentenza, secondo cui – invece – sarebbe stata UniCredit a scriverne il contenuto, costituiva all'evidenza un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa dalle prove versate in causa e che, inoltre, non aveva costituito materia controversa su cui il giudice si fosse dovuto esprimere.

10. Con sentenza n. 788/2023 depositata il 30/11/2023, la Corte di giustizia tributaria di II grado della Liguria, riuniti i giudizi, previo accoglimento dei ricorsi per revocazione dell'Agenzia delle Entrate avverso le sentenze nn. 133/2020, 134/2020 e 135/2020 della CTR della Liguria, ha rigettato gli appelli di Unicredit S.p.A. avverso le sentenze della CTP di Genova n. 456/14/15, 457/14/15 e 458/14/15.

10.1. La CGT-II della Liguria, in particolare: i) accoglieva il ricorso per revocazione, osservando come le sentenze impugnate fondassero la propria decisione sulla errata supposizione che la comunicazione del 20/12/2011 provenisse da UniCredit anziché, come risultava evidente dal documento depositato agli atti di causa, da Société Générale, incorrendo in errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.; ii) quindi, rigettava gli appelli proposti dalla Banca, affermando che la comunicazione del 20/12/2011 non aveva prodotto effetto interruttivo della prescrizione, non provenendo detta comunicazione dal titolare del diritto di credito, e non avendo Société Générale S.A. dimostrato di aver inviato la comunicazione quale rappresentante di UniCredit.

11. Avverso la predetta sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria la Banca ha proposto ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi e l'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

12. Quindi, con ordinanze interlocutorie n. 32152/2025 e n. 32153/2025, pubblicate il 10/12/2025, e n. 32688/2025, pubblicata il 15/12/2025, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo dei giudizi R.G. nn. 27935/20, 27976/20 e 27978/20, relativi ai ricorsi proposti avverso le sentenze della CTR della Liguria nn. 133, 134 e 135, pubblicate il 30 gennaio 2020, per la riunione con il giudizio R.G. n. 12166/2024, relativo al ricorso vertente sull'impugnazione della sentenza della CGT-II della Liguria n. 788/2023 che ha accolto i ricorsi proposti dall'Agenzia delle entrate per la revocazione delle tre sentenze menzionate.

13. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. Alessandro Pepe, ha depositato in tutti i giudizi requisitoria scritta, chiedendo: i) nel giudizio R.G. n. 12166/2024, vertente sull'impugnazione della sentenza della CGT-II della Liguria n. 788/2023, l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; ii) nei ricorsi R.G. nn. 27935/20, 27976/20 e 27978/20, il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

14. Infine, UniCredit S.p.A. ha depositato, in prossimità della odierna pubblica udienza, in tutti i giudizi, identiche memorie illustrative delle difese assunte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, i ricorsi per cassazione contro le decisioni di appello e contro quella che ha deciso l'impugnazione per revocazione avverso le prime vanno riuniti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione, che deve, pertanto, essere esaminato con precedenza (Cass. Sez. 5, 05/08/2016, n. 16435, Rv. 640658 – 01).

Va pertanto disposta la riunione dei ricorsi R.G. n. 27976/2020, n. 27978/2020 e n. 12166/2024 al presente ricorso n. 27935/2020.

2. Occorre quindi esaminare con precedenza il ricorso rubricato al n. 12166/2024 R.G., vertente sull'impugnazione della sentenza di revocazione della CGT-II della Liguria n. 788/2023.

3. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la Banca ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 395 c.p.c. e dell'art. 64 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto ha pronunciato la revocazione per errore di fatto nonostante l'errore denunciato non fosse frutto di supposizione da parte del giudice, bensì riflettesse la prospettazione che la stessa Agenzia delle Entrate ne aveva dato nel corso dei gradi di merito. Osserva che, peraltro, la realtà affermata nella sentenza revocata coincide con quella risultante dagli atti processuali delle parti, essendo stata la contestazione di tale verità sollevata, tardivamente, solo con il ricorso per revocazione.

4. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1264 e 2943 c.c., nonché dell'art. 69, commi 1 e 3, del r.d. n. 2440 del 1923 in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata è, in ogni caso, errata laddove, riferendosi all'atto del 20 dicembre 2011 e alla relativa notificazione in data 24 gennaio 2012, stabilisce che "non provenendo detta comunicazione dal titolare del diritto di credito, è evidente la sua assoluta irrilevanza ai fini interruttivi della prescrizione". Ciò in quanto, con specifico riferimento alle cessioni di crediti nei confronti della pubblica amministrazione, anche la notificazione da parte del cedente il credito è idonea ad interrompere il decorso della prescrizione.

5. Con il terzo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata, nell'operare il giudizio rescissorio ex art. 402 c.p.c., ha omissis di

esaminare i motivi di appello con cui si era dedotta l'interruzione della prescrizione dei diritti di rimborso fatti valere da UniCredit già per effetto della notificazione, avvenuta il 12 maggio 2009, dell'atto di cessione dei crediti in favore di Société Générale S.A., recante l'intimazione ad adempiere in favore di quest'ultima, ad opera del relativo procuratore, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, di talché non poteva opporsi, il 14 maggio 2013, l'avvenuta prescrizione di tali crediti, tornati *medio tempore* nella titolarità di UniCredit medesima.

6. Con il quarto motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., la Banca denuncia l'omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Deduce la ricorrente che la CGT-II della Liguria, nel dichiarare intervenuta la prescrizione del diritto al rimborso dei crediti richiesti da UniCredit S.p.A., ha comunque omesso di apprezzare il fatto, decisivo e controverso, relativo alla interruzione del relativo decorso per effetto della notificazione dell'atto di cessione del 7 maggio 2009, avvenuta il 12 maggio 2009.

7. Con il quinto motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1387, 1388 e 2943 c.c. Assume la ricorrente che la CGT-II della Liguria, nell'ipotesi in cui abbia fatto propria la valutazione già espressa nella sentenza revocata in ordine all'inidoneità di tale atto di cessione ad interrompere il decorso della prescrizione, avrebbe comunque errato in diritto, illegittimamente negando la facoltà di avvalersi di un mandatario per la costituzione in mora del debitore ed omettendo di sussumere le clausole, di cui è pacifico il contenuto, nel paradigma dell'art. 1219 c.c.

8. Il primo motivo di ricorso è fondato.

8.1. Orbene, è pacifica affermazione che l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. debba consistere nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti

invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa, e che tale errore debba essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa, debba presentare i caratteri della evidenza ed obiettività e, infine, non debba cadere su un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato (Cass. Sez. 6, 26/01/2022, n. 2236, Rv. 663756 - 01; Cass. Sez. 5, 22/10/2019, n. 26890, Rv. 655451 - 01).

8.2. Nella specie è indubbio che l'atto di risoluzione sia stato redatto non dalla Banca cedente ma dalla società cessionaria, intestataria dell'atto e firmataria dello stesso a mezzo del suo legale rappresentante, ed è indubbio che la Corte di giustizia sia incorsa in errore allorché ha parlato di atto "scritto dalla Banca".

8.3. Tuttavia, va rilevato che il fatto sul quale si assume essere caduto l'errore, la provenienza dell'atto da Unicredit S.p.A., scaturisce dalla lettura che del fatto probatorio hanno dato le parti.

8.4. A tale riguardo si osserva che il rimedio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. è ammesso se «Il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi».

8.5. Ebbene, come è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente chiarito che il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez. U.,

05/03/2024, n. 5792, Rv. 670391 - 01). In altri termini, «[...] il fatto (probatorio) costituisce un punto controverso sul quale il giudice di merito pronuncia quando il suo giudizio riflette la prospettazione, in proposito, di una delle parti» (Sent. cit., par. 10.14).

8.6. Nel caso di specie la provenienza dell'atto di risoluzione, e della sua comunicazione, dalla Banca costituiva una circostanza pacifica tra le parti nei gradi di merito. La Banca cedente aveva agito in giudizio imputando a sé tale atto di risoluzione e la stessa amministrazione finanziaria, nei due gradi di merito, lo aveva ricondotto alla Banca. Il ricorso per cassazione riporta i passaggi delle deduzioni difensive di merito dell'Amministrazione finanziaria in cui si ammette espressamente che l'atto fosse "della Banca", discutendosi solo del suo contenuto, ritenuto inidoneo ai fini interruttivi della prescrizione perché carente di un'espressa richiesta di pagamento.

8.7. E, allora, la Corte ha "deciso" sulla provenienza dell'atto, perché la sua decisione di riferirlo alla Banca è scaturita dalle deduzioni difensive di entrambe le parti. Il fatto non è stato solo "supposto", ma appunto è rientrato nel perimetro decisionale dei giudici che si sono mossi partendo dal dato pacifico tra le parti. Il dato della provenienza dell'atto ha costituito "un punto controverso" oggetto di decisione, ossia di valutazione, essendo il momento valutativo insito nella necessità di prendere in considerazione le deduzioni difensive e le ammissioni delle parti. Ciò in quanto il giudice individua il *thema probandum* anche avendo riguardo ai dati pacifici tra le parti; e, nel considerare quali siano tali fatti pacifici, compie già una valutazione, un giudizio.

8.8. D'altro canto, se il travisamento non deve ritenersi denunciabile con il rimedio revocatorio ove esso rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, a maggior ragione ciò deve accadere se il travisamento rifletta la lettura fornita da entrambe le parti. E dunque, in tal caso, esula dal perimetro del vizio revocatorio e va fatto valere, in

concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

9. La sentenza della CGT di secondo grado della Liguria n. 788/2023, depositata il 30/11/2023 (oggetto del ricorso rubricato al n. 12166/2024 R.G.) deve pertanto essere cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382, terzo comma, c.p.c., essendo inammissibile il ricorso per revocazione dell'Agenzia, e ciò comporta la necessità di prendere in esame le tre sentenze oggetto di revocazione, e qui impugnate con i ricorsi per cassazione nn. 27935/2020, 27976/2020 e 27978/2020 RG.

10. Con il primo motivo comune a tutti e tre i suddetti ricorsi l'Agenzia delle entrate deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2943 e 1219 c.c.

10.1. Deduce la ricorrente che la CTR avrebbe errato nel sussumere la fattispecie *sub* artt. 1219 e 2943 c.c., quindi, erroneamente applicati, e nel considerare l'atto datato 20/12/2011 e notificato in data 24/01/2012, con il quale l'Ufficio veniva portato a conoscenza dell'avvenuta risoluzione della cessione di credito, quale valida costituzione in mora poiché: i) l'atto *de quo* non proveniva dal creditore UniCredit S.p.A. in quanto risulta sottoscritto dal rappresentante della Société Générale S.A. ed indirizzato a UniCredit S.p.A.; ii) alcuna indicazione della provenienza dell'atto può evincersi dalla relata di notifica che non individua il "notificante"; iii) l'atto, formato e sottoscritto da Société Générale S.A., non esternerebbe in alcun modo la volontà del creditore UniCredit S.p.a. di ricevere il pagamento dal debitore, cui l'atto stesso non è nemmeno indirizzato; nella parte conclusiva della missiva, è lo stesso mittente a specificare che "la presente ha scopo meramente informativo".

10.2. Osserva ancora la ricorrente che consegnare un atto di cessione del credito al debitore implica portarlo a conoscenza del fatto che il soggetto cui pagare è cambiato, ma non implica invece costituzione in

mora del debitore stesso, mancando una richiesta apposita formulata, pur senza frasi solenni, in tal senso. Richiama l'orientamento di legittimità che ha più volte ribadito che, al fine dell'integrazione di una valida costituzione in mora, valevole quale atto interruttivo della prescrizione, occorre che sia manifestata una precisa pretesa, con l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.

11. Con il secondo comune motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943 c.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, indicato nella mancata dimostrazione ad opera della contribuente, asserita creditrice, di aver notificato un tempestivo atto di costituzione in mora, prova invece decisiva, emergente dalla documentazione versata in atti e considerata dal giudice di merito.

12. Con il terzo motivo comune di ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla dicitura, in calce alla missiva del 20.12.2011, con cui la ex cessionaria segnalava la natura meramente informativa della comunicazione di risoluzione.

13. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

Con essi l'Agenzia delle entrate, e ciò anche con riferimento alla deduzione del vizio ex art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., introduce una questione nuova, laddove denuncia che il giudice di merito sarebbe incorso in errore nel riferire l'atto, anche in relazione alla notifica, alla Banca.

A tale riguardo, nello scrutinare il ricorso per revocazione, si è già ampiamente evidenziato come, nell'ambito di tutti i giudizi qui riuniti, la provenienza dell'atto di risoluzione, e della sua comunicazione, dalla Banca abbia costituito una circostanza pacifica tra le parti nei gradi di

merito. La Banca cedente, si ribadisce, aveva agito in giudizio imputando a sé tale atto di risoluzione e la stessa amministrazione finanziaria, nei due gradi di merito, lo aveva ricondotto alla Banca.

14. Il terzo motivo, anch'esso comune a tutti e tre i ricorsi, e formulato con riguardo al vizio di cui all'art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., è infondato e per alcuni aspetti inammissibile.

14.1. Questa Corte ha più volte ribadito che, in tema di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24656, Rv. 615550 - 01; Cass. Sez. L., 25/08/2015, n. 17123, Rv. 636425 - 01; Cass. Sez. 6, 14/06/2018, n. 15714, Rv. 649150 - 01; Cass. Sez. 6, 07/09/2020, n. 18546, Rv. 658999 - 02).

E, dunque, ai fini dell'interruzione della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che si tratta di atto non soggetto a formule sacramentali, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore, chiaramente manifestata, di far valere il proprio diritto (Cass. Sez. L., 25/11/2015, n. 24054, Rv. 637954 - 01; Cass. Sez. 2, 31/05/2021, n. 15140).

14.2. Non si tratta pertanto di valutare l'astratta idoneità della notifica della cessione del credito a valere come atto interruttivo della prescrizione, ma se il suo contenuto sostanziale possa assurgere a costituzione in mora, ovvero ad intimazione di pagamento.

14.3. A tale riguardo va rilevato che la CTR ha esaminato il documento nel suo contenuto, e ha evidenziato: i) che nella comunicazione in oggetto

si legge che «Per l'effetto/ i pagamenti a titolo di capitale e/o interessi/ che saranno effettuati da codesto Spettabile Ufficio/Agente della Riscossione in relazione ai Crediti/ dovranno essere erogati in favore del Cedente anziché della Cessionaria a far data dalla presente»; ii) che vi sono indicate le coordinate del conto corrente bancario su cui accreditare i futuri pagamenti, conto intestato a UniCredit S.p.A., iii) che la comunicazione è stata notificata (anche) all'Agenzia delle entrate.

Il Collegio di appello ha dunque accertato che l'Agenzia è stata messa a conoscenza dell'avvenuta risoluzione di quella cessione di credito, con una comunicazione ove: i) sono riassunti i crediti oggetto della risoluzione stessa, ii) si notizia la debitrice della risoluzione del contratto di cessione dei crediti, e iii) si indicano le modalità per il loro pagamento.

Tali previsioni, secondo la CTR, individuano «il creditore, l'oggetto del credito ed il conto su cui effettuare il pagamento» e, pertanto, danno vita ad una «estrinsecazione della volontà di veder soddisfatto il proprio credito ... inequivocabilmente manifestata e portata a conoscenza del debitore ..., equivalente ad una richiesta di pagamento, cui consegue l'effetto sostanziale di costituzione in mora».

14.4. Si tratta, indubbiamente, di un accertamento di merito sul contenuto e la valenza di un atto, accertamento motivato. Ed è pacifico che l'apprezzamento del contenuto di un atto indicato dalla parte come di costituzione in mora rappresenti un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità (v., in tal senso, *ex aliis*, Cass. n. 15140/2021, Cass. n. 3371/2010 e Cass. n. 2841/2007).

Né, per quanto appena esposto, è ravvisabile una falsa applicazione di legge in termini di errore di sussunzione nella fattispecie legale, avendo i giudici dell'appello correttamente ricostruito la fattispecie astratta di riferimento a cui ricondurre il sostrato fattuale.

14.5. I ricorsi principali proposti dall'Agenzia delle entrate devono pertanto essere rigettati.

15. Con l'unico – comune – motivo di ricorso incidentale condizionato, la Banca contribuente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1387, 1388 e 2943 c.c., laddove la CTR ha escluso che l'atto di cessione del credito datato 8 maggio 2009, notificato a cura di UniCredit S.p.A. all'Ufficio, fosse idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto al rimborso del credito di imposta azionato nel presente giudizio.

15.1. Il motivo non necessita esame, in quanto al rigetto dei ricorsi principali consegue l'assorbimento dei ricorsi incidentali condizionati proposti dalla banca.

16. In conclusione, in relazione al giudizio n. 12166/2024 R.G. va accolto il ricorso proposto dalla società contribuente e la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, n. 788/2023 depositata il 30/11/2023, va cassata senza rinvio ex art. 382, terzo comma, c.p.c., essendo inammissibile il ricorso per revocazione dell'Agenzia; in relazione ai giudizi nn. 27935/2020, 27976/2020 e 27978/2020 R.G., vanno rigettati i ricorsi principali proposti dall'Agenzia delle entrate e dichiarati assorbiti i ricorsi incidentali condizionati.

16.1. Le spese di lite relative al giudizio n. 12166/2024 R.G. devono essere compensate, per tutti le fasi, in ragione del successivo consolidarsi dell'orientamento di legittimità qui richiamato e condiviso.

Per quanto attiene agli altri giudizi, le spese di legittimità seguono la soccombenza e vengono poste a carico della ricorrente Agenzia; vengono liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della controversia di cui al primo ricorso - pari ad euro 6.088.361 - aumentato del 30% ex art. 4, comma 2, ultimo periodo del D.M. 10/03/2014 n. 55.

Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione

pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).

P.Q.M.

La Corte

in relazione al giudizio n. 12166/2024 R.G., accoglie il ricorso proposto dalla società contribuente e cassa senza rinvio ex art. 382, terzo comma, c.p.c. la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, n. 788/2023, depositata il 30/11/2023;

in relazione ai giudizi nn. 27935/2020, 27976/2020 e 27978/2020 R.G., rigetta i ricorsi principali proposti dall'Agenzia delle entrate e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati;

compensa tra le parti le spese di lite relative al giudizio n. 12166/2024 R.G.;

in relazione ai giudizi nn. 27935/2020, 27976/2020 e 27978/2020 R.G., condanna l'Agenzia delle entrate ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di legittimità, che liquida in euro 39.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del 21/05/2026.

Il Consigliere Relatore

Gian Paolo Macagno

Il Presidente

Lucio Napolitano